



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2014  
(OR. en)**

**10419/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0400 (CNS)**

---

---

**FISC 92  
ECOFIN 529**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9926/14 FISC 80 ECOFIN 493
n. doc. Comm.:	16918/13 - COM(2013) 814 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Accordo politico

---

1. Il 25 novembre 2013 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (DSMF, doc. 16918/13 FISC 237). La proposta intende colmare una lacuna della direttiva in vigore combattendo le costruzioni finanziarie ibride nel campo di applicazione della DSMF e introdurre una norma generale antiabuso al fine di tutelare il funzionamento della direttiva.

2. Il Consiglio europeo del dicembre 2013 ha auspicato ulteriori progressi a livello mondiale e dell'UE per quanto riguarda la lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva, l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e ha affermato che occorre anche compiere progressi rapidi verso l'accordo sulla modifica della direttiva sulle società madri e figlie.<sup>1</sup>
3. Il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento europeo hanno reso i loro pareri, rispettivamente, il 25 marzo e il 2 aprile 2014.
4. Gli Stati membri hanno discusso la proposta in sede di Gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta) durante la presidenza greca. Dal dibattito è emerso un ampio sostegno per colmare al più presto la lacuna relativa alle "costruzioni finanziarie ibride", mentre la parte della proposta riguardante la norma generale antiabuso richiederà maggiore lavoro.
5. Il Gruppo ha pertanto convenuto di scindere la proposta e di suggerire al Consiglio di raggiungere un accordo politico sulla parte della proposta riguardante le costruzioni finanziarie ibride, chiarendo al contempo, in una dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio, che il Consiglio continuerà a lavorare sui restanti elementi della proposta.
6. Nella riunione del 30 aprile 2014 il Coreper ha discusso il pacchetto di compromesso modificato risultante dalla riunione del Gruppo dell'8 aprile 2014 (doc. 9193/14), compreso un testo riveduto del progetto di direttiva (allegato I), accompagnato da un progetto di dichiarazione del Consiglio (allegato II). La delegazione SE ha ribadito le sue difficoltà riguardo al testo di compromesso, in particolare a causa dell'esigenza di chiarire il campo di applicazione della direttiva. La Commissione ha replicato osservando che il caso sollevato dalla Svezia non rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva quale definita nel compromesso della presidenza. La presidenza ha preso atto dell'ampio sostegno espresso da tutte le altre delegazioni per la proposta di compromesso, pur restando consapevole delle preoccupazioni espresse da un ristretto numero di delegazioni.

---

<sup>1</sup> Doc. EUCO 217/13 CO EUR 15 CONCL 8, pt. 27.

7. Un testo di compromesso della presidenza<sup>2</sup> relativo alla suddetta proposta della Commissione è stato discusso nella sessione dell'ECOFIN del 6 maggio 2014, in cui non è stato possibile raggiungere l'unanimità necessaria, in quanto le delegazioni SE e MT hanno espresso preoccupazioni che hanno loro impedito di approvare il testo.
8. A seguito di tale dibattito ed in vista della sessione dell'ECOFIN del 20 giugno 2014, nel Gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta) del 14 maggio 2014 la presidenza ha ulteriormente esplorato le possibilità di un accordo e ha proposto ulteriori modifiche al testo di compromesso sulle modifiche della direttiva sulle società madri e figlie (DSMF).
9. Nella riunione del Coreper del 28 maggio 2014 la Svezia ha comunicato che potrebbe sciogliere le riserve poiché la Commissione ha espresso disponibilità ad iscrivere una dichiarazione nel processo verbale del Consiglio in relazione all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della DSMF riveduta (doc. 10419/14, allegato III). Malta ha mantenuto la sua riserva (obietta su una formulazione che afferma chiaramente un obbligo di imposizione). Tutte le altre delegazioni hanno ribadito la loro manifesta preferenza per il compromesso della presidenza.

---

<sup>2</sup> Doc. 9397/14 FISC 78.

10. Considerato quanto sopra, la presidenza raccomanda al Consiglio (ECOFIN) di:
- a) discutere la sola questione in sospeso sollevata da Malta;
  - b) raggiungere un accordo politico sulla direttiva (allegato I) e sul progetto di dichiarazione (allegato II) nella sessione del 20 giugno 2014 (doc. 10419/14), al fine di adottare la direttiva, previa messa a punto giuridico-linguistica, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni del Consiglio;
  - c) iscrivere la dichiarazione della Commissione di cui all'allegato III (doc. 10419/14) nel processo verbale del Consiglio;
  - d) informare il Parlamento europeo della sua intenzione di adottare la prima parte della proposta di direttiva, in linea con il compromesso proposto negli allegati I, II e III (doc. 10419/14).
-

Proposta di

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>4</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/96/UE del Consiglio esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.
- (2) I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.
- (3) Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.
- (4) È opportuno aggiornare l'allegato I, parte A, della direttiva al fine di inserirvi le altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania e assoggettate a imposta sulle società in Polonia.

---

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### **Articolo 1**

La direttiva 2011/96/UE è così modificata:

1. all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; o";

2. nell'allegato I, parte A, la lettera w) è sostituita dalla seguente:

"w) le società di diritto rumeno denominate: 'societăți pe acțiuni', 'societăți în comandită pe acțiuni', 'societăți cu răspundere limitată', 'societăți în nume colectiv', 'societăți în comandită simplă';";

3. nell'allegato I, parte A, la lettera u) è sostituita dalla seguente:

"u) le società di diritto polacco denominate: 'spółka akcyjna', 'spółka z ograniczoną odpowiedzialnością', 'spółka komandytowo-akcyjna';".

### **Articolo 2**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

**Progetto di dichiarazione del Consiglio**  
**(da iscrivere nel verbale del Consiglio)**

Il Consiglio:

- ricorda la sua disponibilità nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nonché contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) a livello dell'UE e internazionale e sottolinea che tale opera dovrebbe valutare la compatibilità dei lavori dell'OCSE attualmente in corso con il quadro giuridico dell'UE;
- evidenzia l'urgente necessità di colmare le lacune fiscali nella direttiva sulle società madri e figlie derivanti dallo sfruttamento delle differenze esistenti fra i sistemi fiscali nazionali, per impedire che gli Stati membri siano privati di entrate considerevoli e assicurare una concorrenza leale tra le imprese nel mercato unico;
- prende atto che, **mentre l'imposizione diretta è di competenza degli Stati membri**, tutti gli Stati membri convengono sul fatto che la direttiva di modifica dovrebbe affrontare la lacuna fiscale derivante dalle costruzioni finanziarie ibride che danno luogo a una doppia non imposizione;
- riconosce che è necessario scindere la proposta di modifica per consentire progressi rapidi nel settore dei finanziamenti ibridi, rilevando nel contempo che l'altra parte proposta della direttiva di modifica richiede ulteriori discussioni dal momento che sinora gli Stati membri hanno manifestato opinioni diverse e vari Stati membri hanno sollevato preoccupazioni su tale parte della proposta;
- sottolinea l'esigenza di portare avanti il lavoro sulla parte rimanente della proposta di modifica e prende atto dell'intenzione della presidenza italiana entrante di consentire una discussione approfondita in sede di Consiglio in merito a ulteriori casi di doppia non imposizione.



**Progetto di dichiarazione della Commissione**

**(da iscrivere nel verbale del Consiglio)**

La Commissione:

- sottolinea che gli emendamenti proposti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sulle società madri e figlie sono applicabili in situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, che generano vantaggi fiscali involontari;
- conferma che gli emendamenti proposti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sulle società madri e figlie non si intendono applicabili qualora non vi sia doppia non imposizione o qualora la loro applicazione porti ad una doppia imposizione delle distribuzioni di utili tra le società madri e figlie.

---